

ALLEGATO "D"

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO REP.

Città Metropolitana di Firenze

CONTRATTO TRA IL COMUNE DI BARBERINO MUGELLO E  
..... PER LA CONCESSIONE IN USO E  
GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE DI  
ATLETICA LEGGERA SITO IN VIA VALIANO, CAVALLINA

L'anno duemilaventicinque il giorno () del mese di , nella residenza  
municipale,

TRA

1) Dott.ssa xxxxxxxx , nata a xxxxxxxx il xxxxxx , (C.F.xxxxxxxx ) nella  
sua qualità di Responsabile Servizi al Cittadino del Comune di Barberino di  
Mugello (C.F. 00649380482), con sede in Barberino di Mugello, Via della  
Repubblica n. 24, ove domicilia per ragioni d'ufficio, il quale interviene, non  
in proprio, ma quale legale rappresentante del Comune, ai sensi del  
Regolamento di organizzazione dei Servizi e degli Uffici, approvato con  
deliberazione della G.C. n. 18 del 31/01/2019 e successive modificazioni ed  
integrazioni e a ciò autorizzata con decreto del Sindaco n. 23/2024, di seguito  
"Comune" o "Amministrazione Comunale";

2) Sig. nato a il , il quale  
interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente  
dell'xxxxxxxxxxxx con sede in , Via , Partita Iva xxxx , di seguito  
"Concessionario".

PREMESSO

- che la Giunta Comunale, con atto n. 72 del 19/06/2025, ha deliberato in  
ordine all'affidamento della gestione in concessione dell'impianto sportivo

ALLEGATO “D”

sportivo polivalente di atletica leggera di proprietà comunale posto in località

Cavallina, Via Valiano a Barberino di Mugello;

- che, con determinazione del Responsabile del Settore Servizi al Cittadino n.

615 del 11/08/2025 è stata indetta una procedura ad evidenza pubblica per la

concessione in uso e gestione dell’impianto sportivo polivalente di atletica

leggera di proprietà comunale posto in località Cavallina, Via Valiano a

Barberino di Mugello;

- che con Determinazione del Responsabile del Settore Servizi al Cittadino n.

xxx del xxxx è stata affidata la concessione in uso e la gestione dell’impianto

sportivo polivalente di atletica leggera di proprietà comunale posto in località

Cavallina, Via Valiano a Barberino di Mugello;

- che l’Associazione è in possesso dei requisiti per l’instaurarsi del rapporto

convenzionale con l’Ente pubblico;

Ciò premesso, fra le parti come sopra costituite:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

**Art. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

Il Comune di Barberino di Mugello e xxxxxx cooperano per favorire le attività

di cui al successivo articolo 3, nel rispetto della normativa vigente, nonché

degli obiettivi e delle disposizioni emanate dal Comune.

A tal fine il Comune concede in uso a xxxx, con sede in xxxxxxxxxxxxxx, Via

xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Partita Iva xxxxxxxxxxxxxx la gestione

dell’impianto sportivo polivalente di atletica leggera di proprietà comunale

posto in località Cavallina, Via Valiano a Barberino di Mugello, come

risultante dalla planimetria allegata all’Avviso di gara.

L’impianto sportivo è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova,

perfettamente noto al concessionario.

L’Affidatario si impegna a garantire:

- il rispetto del Regolamento Comunale per la gestione e l’uso degli impianti sportivi approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 27/03/2006;

- il pieno e regolare funzionamento dell’impianto sportivo, nel rispetto scrupoloso di tutte le leggi e le disposizioni regolamentari, anche comunali, relative all’esercizio degli impianti sportivi allo scopo di favorire la pratica delle attività sportivo/ricreative compatibili con le strutture ed attrezzature esistenti nell’impianto sportivo.

**Art. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE**

La concessione decorre dal                    fino al                    , per una durata pari ad anni 5, e cesserà di diritto alla scadenza sopra specificata senza necessità di preventiva disdetta. Alla scadenza il Concessionario è tenuto alla riconsegna degli impianti, locali e pertinenze, liberi da persone o cose, in condizioni di perfetta funzionalità ed efficienza.

La convenzione potrà essere prorogata ai sensi dell’art. 120 comma 10 D.Lgs. n. 36/2023 per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Il prezzo offerto in sede di gara, cioè il canone concessorio, deve intendersi fisso per tutta la durata della concessione.

**Art. 3 – GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO E ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

ALLEGATO “D”

La concessione comporta lo svolgimento delle attività finalizzate alla gestione ottimale della struttura sportiva, anche in riferimento a esigenze di terzi, nonché alla realizzazione dei necessari interventi manutentivi.

Il Concessionario farà uso dell’impianto sportivo con ogni cura e senso di responsabilità e solamente per gli scopi previsti dal presente contratto, e non potrà cedere ad altri né in tutto né in parte, il presente contratto a nessun titolo e per nessuna ragione.

Spetta al Concessionario, in relazione alla attività svolta nell’impianto sportivo, ai sensi dell’art.10 comma 2 del regolamento del Comune per l’affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali di provvedere ad ottenere, ove occorrenti, le agibilità abilitazioni, autorizzazioni, licenze ed atti similari prescritti dalle norme vigenti.

Sono a carico del Concessionario:

**A) Attività relative alla valorizzazione funzionale e sociale della struttura sportiva:**

Tra le altre attività praticabili nell’impianto si indicano in maniera non esaustiva:

- a) attività motoria e/o sportiva all’aperto per le scuole e per i giovani del territorio (avviamento allo sport dei bambini delle scuole elementari);
- b) attività finalizzata a favorire la pratica sportiva dell’età adulta e anziana, al recupero della motricità;
- c) attività ricreative varie, finalizzate alla fruizione dell’impianto sportivo anche come centro di aggregazione per la popolazione della frazione e del Comune;
- d) attività fisica finalizzata alla partecipazione sociale e culturale ed

ALLEGATO "D"

all'integrazione interculturale e multietnica tra le comunità);

e) altre attività ricreative o culturali che comportino un uso sociale della struttura ( per attività destinate ad uso sociale si intendono: qualsiasi iniziativa o manifestazione tesa a favorire l'integrazione e l'inclusione sociale, a titolo di esempio, attività a favore dei diversamente abili, degli anziani, dei bambini, delle scuole, anche in collaborazione con altri gruppi/associazioni);

f) organizzazione e gestione di eventi, manifestazioni sportive ed attività di carattere ricreativo, ludico e motorio;

g) capacità di collaborazione con altre associazioni presenti sul territorio, che riguardino anche attività diverse, per una maggior sinergia e partecipazione dell'utenza;

h) organizzazione, sviluppo e gestione di manifestazioni ed eventi sportivi, anche multidisciplinari e sperimentali, presso la struttura sportiva, con riferimento a particolari categorie di fruitori quali minori, anziani, diversamente abili e categorie sociali segnalate dai servizi sociali di zona.

La realizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi che rivestano carattere di pubblico spettacolo, obbliga il gestore a dotarsi delle necessarie autorizzazioni di pubblico spettacolo.

**B) Attività preordinate alla gestione ed allo sviluppo operativo - strutturale dell'impianto sportivo:**

Attività operativo - gestionali, nonché attività complementari finalizzate alla gestione ottimale dell'impianto sportivo, al suo miglioramento funzionale-operativo ed alla migliore fruibilità della struttura, quali:

1. gestione e manutenzione ordinaria dei beni mobili ed immobili collegati all'impianto sportivo, compresi gli interventi di cura generale e di pulizia, in

ALLEGATO "D"

relazione alle principali finalizzazioni d'uso dello stesso;

2. sviluppo delle attività inerenti l'organizzazione degli utilizzi dell'impianto da parte di associazioni, enti e gruppi;

3. gestione dei servizi di assistenza all'utenza in relazione alla fruibilità della struttura sportiva e delle attività in essa realizzate;

4. gestione delle attività per la sorveglianza dei beni mobili ed immobili relativi alla struttura sportiva, nonché delle attività relative alla regolazione degli accessi alla stessa;

5. gestione delle attività amministrative e contabili inerenti il funzionamento e le attività della struttura.

Per l'effettuazione di tali attività è richiesto lo svolgimento di una serie minima di prestazioni e interventi, i cui elementi descrittivi sono di seguito elencati:

*a. Esercizio di pulizia, controllo e vigilanza*

Il concessionario deve assicurare un ininterrotto servizio di custodia degli immobili e delle attrezzature. E' tenuto pertanto a nominare fra il proprio personale impiegato nella conduzione, un responsabile che vigili sul corretto impiego delle strutture e provveda, in particolar modo all'apertura ed alla chiusura dell'impianto, nonché ad assicurare la sua continua presenza.

*b. Esercizio di manutenzione*

Il concessionario è obbligato a provvedere alla manutenzione ordinaria (definita dall'art. 31 lett. A della L. 457/78) degli immobili e delle aree verdi. Si precisa che nell'ordinaria manutenzione rientrano le spese relative a quelle opere in generale necessarie al mantenimento della struttura nella sua integrità totale, quali, a titolo meramente semplificativo:

ALLEGATO "D"

-Imbiancatura dei locali

-Sostituzione dei vetri

-Riparazione rubinetteria, docce maniglie ecc.

-Piccoli interventi relativi a servizi igienici

-Verniciatura dei serramenti interni ed esterni

-Riparazione delle recinzioni

-Sostituzione lampade o faretto

-Controllo e piccoli interventi relativi al funzionamento dell'impianto elettrico, illuminazione di emergenza, idrico, sanitario e termico (es. caldaia)

-Manutenzione del verde e potatura della vegetazione posta all'interno dell'impianto ed irrigazione

-Controllo periodico e revisione degli estintori

*c. Attività sportiva*

Sono a carico dell'aggiudicatario i servizi e tutte le attività connesse al progetto gestionale che verrà presentato in questa sede di gara.

**C) Principali oneri a carico del gestore: oneri gestionali, oneri manutentivi e spese di investimento:**

Al concessionario compete assicurare il regolare funzionamento dell'impianto sportivo, secondo le modalità individuate dal progetto gestionale presentato in sede di gara ed assumendo a proprio carico tutti gli oneri gestionali e manutentivi dell'impianto stesso. Gli oneri gestionali comprendono l'uso, l'apertura e la chiusura dell'impianto, nonché le utenze (acqua, luce e gas), il pagamento della Tari, ed il personale adibito alla sorveglianza, custodia, pulizia o comunque ogni mansione necessaria al corretto funzionamento della struttura.

ALLEGATO “D”

Il gestore assume a proprio carico anche tutti gli oneri e le responsabilità connesse alla gestione dell'impianto rispondendo in via diretta ed esclusiva dell'attività sia nei confronti del Comune che di terzi.

Il soggetto affidatario potrà eseguire lavori di miglioria dell'impianto nonché effettuare acquisti di beni e attrezzature omologate al fine di apportare migliorie funzionali all'impianto medesimo ed alle strutture ad esso correlate, sia su proposta del gestore, sia su richiesta dell'Ente, previa autorizzazione da parte del Settore Tecnico del Comune. Le opere ed i beni/attrezzature saranno acquisite al patrimonio dell'Ente.

**C.1) Interventi di miglioria obbligatori**

L'aggiudicatario ha manifestato il proprio impegno a realizzare dal secondo anno di gestione, lavori e acquisto di attrezzature debitamente omologate per la pratica sportiva, così descritte, mediante la compilazione dell'Allegato A2:

- Realizzazione lunetta in tartan dedicata al salto in alto;
- Acquisto attrezzatura per salto in alto (materasso, supporto, telo antipioggia, ritti, asticella) debitamente omologata;

Detti interventi dovranno concludersi entro il 4° anno di gestione.

L'onere economico derivante dalle suddette realizzazioni di cui al punto C.1, sarà a carico dell'aggiudicatario, tuttavia la effettiva realizzazione degli interventi obbligatori esenterà il soggetto attuatore dal pagamento del canone concessorio fino al raggiungimento dell'importo speso per tutta la durata della convenzione.

Qualora l'onere economico speso risulti essere superiore alla quota complessiva del canone nel quinquennio, la differenza rimarrà a carico del

gestore.

Tuttavia l'Amministrazione comunale si riserva di intervenire, secondo le proprie disponibilità di Bilancio, con apposito contributo, nel caso in cui venga riscontrato, nel bilancio consuntivo annuale dell'aggiudicatario, un risultato negativo della gestione economico finanziaria, al fine di garantirne l'equilibrio.

Nel caso in cui la spesa sostenuta risulti scomputata prima del termine della convenzione, il concessionario è tenuto a corrispondere la quota annua del canone restante.

Le opere, le attrezzature realizzate nel quinquennio secondo quanto stabilito ai punti precedenti, saranno acquisite al patrimonio dell'Ente.

#### **4) Entrate**

Al Concessionario competeranno tutte le entrate derivanti dall'uso dell'impianto sportivo affidato in gestione; in particolare:

- a) l'introito derivante dalla bigliettazione;
- b) per l'utilizzo dell'impianto sportivo da parte di associazioni e /o cittadini che richiedano direttamente l'uso dell'impianto per lo svolgimento di attività sportive e/ ludico ricreative;
- c) entrate derivanti da pubblicità, sponsorizzazioni, manifestazioni promozionali.

Il Concessionario in base al piano tariffario proposto in sede di gara, potrà revisionare le tariffe/costo biglietti prima dell'inizio di ciascuna stagione, sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo (FOI). Esse dovranno essere annualmente comunicate nel progetto gestionale e

ALLEGATO “D”

calendario annuale delle attività che saranno svolte nella stagione settembre – agosto successiva.

**5) Canone**

Il Concessionario dovrà corrispondere all’Amministrazione Comunale un canone concessorio determinato in euro xxxxx (xxxxx) oltre IVA, da pagarsi entro il 30 settembre di ciascuno degli anni di gestione, per totali euro xxxxx (XXXXX). L’importo del canone annuo è soggetto a rivalutazione ISTAT dei prezzi al consumo a decorrere dal secondo anno di gestione.

**6) Bilancio preventivo e Rendicontazione**

Entro il mese di agosto di ogni anno il concessionario dovrà presentare all’Amministrazione il progetto gestionale, il piano delle tariffe/costo biglietti e il calendario annuale delle attività che saranno svolte nella stagione settembre – agosto successiva corredato da un bilancio preventivo della medesima gestione. Sempre entro la fine di agosto di ogni anno dovrà essere presentato anche il bilancio consuntivo della stagione trascorsa relativa al periodo settembre -agosto. Entrambi gli atti saranno posti all’attenzione dell’Amministrazione comunale.

**ART. 4 – ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

Sono a carico dell’Amministrazione Comunale eventuali interventi di manutenzione straordinaria che saranno valutati caso per caso in base alle risorse disponibili a bilancio e in raccordo con il gestore secondo quanto disposto all’art. 4.2 dell’Avviso di gara.

L’Amministrazione comunale si riserva di intervenire, secondo le proprie disponibilità di Bilancio, con apposito contributo, nel caso in cui venga

riscontrato nel bilancio consuntivo annuale dell’aggiudicatario un risultato negativo della gestione economico finanziaria, al fine di garantirne l’equilibrio.

**ART. 5 – RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario si obbliga a garantire che i collaboratori e/o lavoratori autonomi dei quali si avvarrà siano in regola rispetto agli obblighi assicurativi, previdenziali e similari, esonerando l’Ente da ogni e qualsiasi responsabilità.

Tutti i dipendenti e i collaboratori del Concessionario sono tenuti ad osservare i piani di sicurezza predisposti dal Concessionario e le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione.

Il Concessionario si impegna quindi ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali e ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori. Il Concessionario deve assicurare che tutto il personale impiegato nella gestione della struttura, a qualsiasi livello di inquadramento, sia formato e sottoposto a costante formazione e aggiornamento. Il Concessionario sarà inoltre tenuto a documentare tale formazione in conformità a quanto previsto dal Reg. (CE) n. 852/04, in caso di gestione del locale di somministrazione alimenti e bevande.

Il Concessionario è tenuto a redigere, rispettare e far rispettare il DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI dell’impianto sportivo ed a mantenere in maniera visibile al pubblico le mappe relative alle vie di esodo e la necessaria segnaletica.

ALLEGATO “D”

Il Concessionario è costituito custode dello spazio concesso esonerando espressamente il Comune di Barberino Mugello da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti provocati a persone e/o a cose che potessero derivare da fatto doloso o colposo proprio o di terzi.

Le attrezzature impiegate dovranno essere adeguate costantemente alle norme di sicurezza in vigore. Il Concessionario si obbliga a realizzare sull’attrezzatura impiegata gli interventi resesi necessari in conseguenza dell’evoluzione della normativa in vigore, avvalendosi di imprese specializzate che certifichino gli interventi eseguiti. Ogni adempimento e onere sarà a totale carico del Concessionario.

Il Concessionario si obbliga a tenere sollevato il Comune di Barberino Mugello da qualsiasi responsabilità civile e penale che possa sorgere dal mancato rispetto delle norme di legge e dei regolamenti.

Il Concessionario risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell’impianto a vario titolo, della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Il Concessionario è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della Concessione e l’Amministrazione Comunale è quindi sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità civile e penale, od azione presente e futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto di tale affidamento.

Il Concessionario pertanto si obbliga a stipulare, prima della firma del contratto, apposita polizza di Responsabilità Civile “ dedicata “ .

**ART. 5.1 - COPERTURE ASSICURATIVE**

ALLEGATO “D”

L'aggiudicatario dovrà provvedere, prima della sottoscrizione del contratto, alla stipula a sue spese, delle seguenti polizze assicurative per un periodo pari alla durata della concessione:

- apposita polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d'opera a copertura di tutti i danni che l'aggiudicatario, i suoi collaboratori o il personale che presta servizio a qualsiasi titolo nell'impianto, possano provocare a terzi nello svolgimento delle attività regolamentate dall'appalto. La polizza RCT/O richiesta dovrà avere un massimale per sinistro che dovrà essere pari ad almeno € 3.000.000,00 UNICO in ambito RCT e RCO. La polizza dovrà avere come descrizione del rischio assicurato l'attività oggetto dell'appalto e più precisamente: "Affidamento della concessione in uso e gestione dell'impianto sportivo polivalente di atletica leggera sito in via Valiano a Cavallina, per il quinquennio 2025-2030".

In alternativa, qualora l'aggiudicatario avesse una copertura di Responsabilità Civile verso Terzi per le attività dallo stesso svolte, dovrà essere emessa un'appendice integrativa al contratto di assicurazione in essere recante la descrizione dell'oggetto dell'appalto, i massimali sopra richiesti, dedicati all'appalto e, per pronta visione, tutte le garanzie aggiuntive di seguito richieste.

Resta ferma l'intera responsabilità del soggetto affidatario anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza sopra indicata.

Agli effetti assicurativi, l'aggiudicatario, non appena venuto a conoscenza dell'accaduto, è tenuto a provvedere alla denuncia del sinistro alla Compagnia assicurativa con la quale ha provveduto alla sottoscrizione della polizza.

ALLEGATO "D"

Inoltre la polizza, se non già comprese, dovrà coprire espressamente le seguenti estensioni di garanzia, oltre a quelle già previste nel contratto:

- RC personale di tutti i dipendenti e collaboratori dell'Assicurato o del personale di cui l'aggiudicatario si avvarrà per tutti i danni a terzi verificatisi durante lo svolgimento delle attività e delle mansioni svolte;
- la stazione appaltante è considerata terzo, a tutti gli effetti, così come i suoi amministratori e dipendenti;
- rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune, dei suoi amministratori e dipendenti;
- danni da interruzione di esercizio/attività con limite di risarcimento non inferiore ad Euro 200.000;
- per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute con limite di risarcimento non inferiore ad Euro 500.000;
- danni ai locali ed alle cose di terzi trovantisì nell'ambito di esecuzione dei servizi, anche se ubicati all'aperto;
- danni arrecati alle cose di terzi, consegnate e non, per le quali l'assicurato è tenuto a rispondere con un sottolimito di € 100.000,00;
- la polizza dovrà prevedere l'estensione ai rischi della responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o conduzione e/o uso di qualsiasi bene utilizzato per l'espletamento del servizio;
- i partecipanti alle attività che si terranno all'interno degli impianti dati in concessione dovranno essere considerati terzi tra di loro limitatamente al caso di lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 codice penale;

ALLEGATO “D”

- danni derivanti da violazioni del D.lgs n. 81/2008;
  - danni derivanti da violazione del Regolamento UE 679/2016 e successive modifiche e/o integrazioni in materia di trattamento e protezione dei dati personali;
  - Polizza assicurativa per il Rischio locativo per incendio, danni materiali e diretti ai locali del proprietario (Comune di Barberino di Mugello) con una somma assicurata di Euro 660.000,00. All'interno del contratto assicurativo dovrà essere precisato che il Comune di Barberino di Mugello è considerato terzo e si rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Ente dei suoi amministratori e dipendenti. La presente polizza dovrà prevedere anche la copertura della garanzia “ricorso Terzi” con un massimale non inferiore a € 500.000,00.
- I contratti assicurativi dovranno avere efficacia per l'intero periodo di durata della concessione, pertanto sino al 14/09/2030, inoltre una fotocopia integrale dei documenti contrattuali di compagnia (condizioni generali ed eventuali integrative od aggiuntive) dovrà essere presentata agli uffici competenti dell'Ente concedente prima dell'inizio del servizio, al fine di raccogliere il preventivo benessere.
- Per l'intera vigenza contrattuale l'aggiudicatario è tenuto a dimostrare la permanenza delle coperture assicurative citate producendo copia delle quietanze di pagamento dei ratei di premio successivi al primo entro 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza o delle eventuali polizze emesse in sostituzione della polizza sopra indicata.
- Nel caso in cui le polizze prevedano scoperti e/o franchigie per sinistro, queste dovranno essere gestite dalla Compagnia e non potranno essere in alcun modo opposte al Comune o al terzo danneggiato, rimanendo pertanto a carico della

ditta assicurata.

L’eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture prestate dai contratti di assicurazione (incompletezza/assenza di garanzie o presenza di eventuali sotto limiti di indennizzo per talune tipologie di danni) non esonererà in alcun modo l'affidatario da responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad essa imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo alla stessa la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati; l’Ente concedente verrà quindi sempre tenuto indenne per eventuali danni imputabili al concessionario che prenderà in gestione quanto previsto dall’appalto e non coperti dalla sua polizza assicurativa.

#### **ART. 6 – CAUZIONE**

A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla stipulazione del presente contratto, dell’eventuale risarcimento danni, nonché delle somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto del concessionario a causa di inadempimento o cattiva esecuzione degli obblighi inerenti la concessione, il concessionario costituisce un deposito cauzionale pari ad € 10.000,00 (diecimila euro), salvo comunque la risarcibilità del maggior danno, tramite fidejussione bancaria ovvero polizza assicurativa, che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro giorni 15, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Resta salvo per l’amministrazione l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

ALLEGATO “D”

Il concessionario potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese del concessionario, prelevandone l'importo dal corrispettivo del canone.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto. La mancata costituzione della cauzione determinerà la decadenza della concessione.

**ART. 7 – SPESE INERENTI LA CONCESSIONE**

Tutte le spese relative alla Concessione non espressamente previste nel presente contratto si intendono interamente a carico del Concessionario.

L'Amministrazione Comunale resta completamente sollevata da qualsiasi onere.

Sono inoltre a carico del Concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, comprese quelle di bollo, di registro e i diritti di segreteria, nonché tutte le spese relative a imposte o tasse connesse all'esercizio dell'oggetto del contratto.

**ART. 8 – PROCEDURE DI CONSEGNA E RICONSEGNA DELL'IMPIANTO SPORTIVO**

La ricognizione, l'esatta e attuale consistenza dell'impianto sportivo e del suo stato, nonché degli impianti tecnici e delle eventuali attrezzature mobili ed apparecchiature tecnologiche ivi esistenti, verrà fatta risultare da un apposito verbale da redigere in contraddittorio tra le parti alla presenza per il Comune, del responsabile del Settore “Servizi al Cittadino” e dal responsabile del “Settore Tecnico” o loro delegati. Alla scadenza della concessione l'impianto

ALLEGATO "D"

sportivo dovrà essere lasciato libero da attrezzature e cose di proprietà del Concessionario; verrà redatto, in contraddittorio fra le parti, analogo verbale, redatto con le modalità sopra descritte, con verifica delle attrezzature e dei beni mobili ed immobili. Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, attrezzature dovuti ad imperizia, incuria, mancata manutenzione, questi saranno stimati ed addebitati al Concessionario. Il Concessionario è comunque tenuto nel corso della gestione all'immediato reintegro delle attrezzature e dei beni mobili che, per cause a lui riconducibili divenissero inutilizzabili o che venissero rimossi dall'impianto sportivo.

**ART. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO**

Il Concessionario in caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, nonché delle eventuali disposizioni in seguito impartite dall'Amministrazione, è tenuto a sottostare alle seguenti penali pecuniarie.

- 1) Interruzione dell'attività senza giusta causa: € 100,00 per ogni giorno di interruzione;
- 2) Inosservanza delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dal presente Avviso: € 500,00 per ogni singola mancanza;
- 3) Organizzazione di attività non compatibili con le finalità dell'impianto e con le destinazioni d'uso dei locali: € 250,00 per ogni singola mancanza;
- 4) Mancato rispetto della normativa vigente in termini di assunzione e gestione del personale: € 500,00 per ogni singola mancanza;
- 5) Mancato rispetto della normativa vigente in termini di igiene e sicurezza sul lavoro: € 500,00 per ogni singola mancanza;
- 6) Per condizioni igieniche inadeguate: € 500,00 per ogni singola mancanza.

Le penalità sono contestate per scritto dal Comune al Concessionario.

ALLEGATO “D”

Resta fermo, oltre a quanto stabilito dall’art. 1453 del Codice Civile in tema di adempimenti delle obbligazioni contrattuali, che il contratto potrà essere risolto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile e ss.mm.ii., escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo sia da parte del Concessionario sia degli aventi diritto sui beni dello stesso.

Il Comune di Barberino Mugello nel caso di giusta causa, ovvero nel caso in cui vengano meno le ragioni di interesse pubblico alla base della concessione, ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione.

Al Concessionario è consentito di recedere dal contratto prima della sua scadenza, con preavviso scritto a mezzo lettera raccomandata A.R. non inferiore a tre mesi, diversamente il Comune di Barberino di Mugello si tratterrà il deposito cauzionale.

In ogni caso al Comune dovrà essere corrisposto anche il canone relativo a tutto il periodo di preavviso.

**ART. 10 – DATI SENSIBILI**

Il Concessionario si impegna a garantire per lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto, la riservatezza e la tutela dei dati personali degli utenti, nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 101/2018 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transiteranno per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto. L’aggiudicatario sarà responsabile

dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.

**Art. 11 – DICHIARAZIONE EX ART. 53 DEL D. LGS. N. 165/2001**

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, l'Impresa attesta di non aver concluso contratto di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato, nei confronti della parte della stessa, poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nel triennio antecedente.

**Art. 12 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI**

1. L'Impresa, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Barberino di Mugello ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso. A tal fine le Parti danno atto che l'Amministrazione ha messo a disposizione sul proprio sito istituzionale, sezione “Amministrazione trasparente – disposizioni generali”, ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Codice stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'Appaltatore si impegna a informarne i propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui al Codice sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto. La Stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Impresa il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

Ove queste non fossero presentate o risultassero inaccoglibili, procederà alla

ALLEGATO “D”

risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

#### **ART.13 – CONTROVERSIE**

Le controversie che dovessero sorgere tra l’Amministrazione Comunale e il Concessionario saranno risolte in via bonaria. In caso di esito negativo sarà adita l’Autorità Giudiziaria.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, valgono le disposizioni del Codice Civile, delle Leggi e dei Regolamenti vigenti.

#### **ART 14- SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto di concessione, ivi comprese quelle di registrazione e i diritti di segreteria, sono a totale carico del Concessionario. La registrazione avverrà in caso d’uso.

#### **Art. 15 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto.

A tal fine si specifica che il conto corrente dedicato è il seguente: IBAN \*\*\*\*;, il soggetto deputato ad operare su tale conto è,

#### **Art. 16 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto ciò che non è previsto nel presente contratto, si intendono applicabili le norme del Codice Civile e le altre leggi e normative che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto.

#### **Art. 17 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

E’ allegato al presente contratto a farne parte integrante e sostanziale:

A – l’Avviso pubblico di gara e relativi allegati.

Si intendono inoltre richiamati integralmente, ancorché non materialmente

ALLEGATO "D"

allegati al presente contratto, i documenti di seguito elencati:

Offerta tecnica ed economica presentate dall'xxxxxx in fase di gara che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto valgono le disposizioni del Codice Civile, delle Leggi e dei Regolamenti vigenti.

Letto, sottoscritto e approvato in modalità xxxxxxxxxx.

Il Comune, xxxxxxxxxx

L'Associazione, xxxxxxxxxx